



ISTITUTO OMNICOMPRESIVO

Largo Mazzini, 1 - 65013 Città Sant'Angelo (Pe)

Tel.: 085/9699052 – 085/9699776 fax: 085/960719

C.F. 91111420682 – Cod. Mec. PEIS00400Q – Cod. Univoco UFDD4P

PEO: peis00400q@istruzione.it - PEC:

peis00400q@pec.istruzione.it

Sito WEB: www.omnicomprensivocsangelo.edu.it

REGOLAMENTO BYOD “BRING YOUR OWN DEVICE”

Visto il D. Lgs. 165/2001;
Visto il D. Lgs. 297/1994, art. 10;
Visto il DPR 275/1999;
Visto il regolamento d'istituto;
Visti gli artt. 3 e 4 del DPR 249/1998 "Statuto degli Studenti e delle Studentesse"
Vista La delibera del Commissario ad Acta del -----
Considerato quanto riportato nel Piano Nazionale Scuola Digitale azione 6;

È EMANATO

il presente Regolamento che stabilisce le norme di comportamento relative alle modalità di utilizzo dei dispositivi digitali mobili a scuola nell'istituto.

Per la diffusione del presente Regolamento se ne dispone la pubblicizzazione mediante l'Albo on line dell'Istituzione scolastica e sul sito web della scuola.

PREMESSA

L'azione #6 del PNSD "Politiche attive per il BYOD" (Bring your own device), - letteralmente: porta il tuo dispositivo - prevede che la scuola riconosca agli alunni la possibilità di una formazione digitale che consenta loro di saper utilizzare i propri dispositivi in modo consapevole e li renda edotti sui rischi della Rete. Si legge testualmente "La scuola digitale, in collaborazione con le famiglie e gli enti locali, deve aprirsi al cosiddetto BYOD (Bring Your Own Device), ossia a politiche per cui l'utilizzo di dispositivi elettronici personali durante le attività didattiche sia possibile ed efficientemente integrato".

Poiché la tecnologia fornisce agli studenti opportunità innovative ed inedite anche ai fini didattici, in linea con quanto specificato nel PNSD, il nostro Istituto intende sperimentare tale processo garantendone la sicurezza attraverso una modalità di interazione che contribuisca al miglioramento dell'ambiente educativo e di apprendimento. Al di fuori di questo contesto l'uso improprio dei dispositivi digitali mobili a scuola è inaccettabile e viene sanzionato in misura della gravità in base a quanto stabilito dal Regolamento di Istituto. Si rende tuttavia necessario normare l'uso dei dispositivi mobili a scuola con il presente Regolamento BYOD, redatto tenuto conto del GDPR 679/2016 in materia di protezione dei dati personali" e gli artt. 3 e 4 dello "Statuto degli Studenti e delle Studentesse".

ART. 1 – DISPOSITIVI AMMESSI

Qualsiasi computer portatile, tablet, smartphone per gli studenti della **Scuola Secondaria di II grado**, Scuola Secondaria di I grado e Scuola Primaria(4° e 5°). Lo studente che ne fosse sprovvisto potrà utilizzare, se disponibile, la dotazione di tablet della scuola.

ART. 2 – FINALITA' D'USO

I dispositivi devono essere PORTATI A SCUOLA ED USATI per soli scopi didattici, ESCLUSIVAMENTE SU INDICAZIONE DEL DOCENTE, e solo dopo autorizzazione esplicita dell'insegnante. Agli studenti non è permesso usarli per altri motivi durante l'orario scolastico.

ART. 3 - INFORMAZIONE

Il Docente che intenda avvalersi delle potenzialità del BYOD deve avvisare alunni e famiglie attraverso il diario e l'agenda del registro elettronico, di norma con qualche giorno di preavviso. In tal modo anche i colleghi vengono portati a conoscenza dell'attività.

ART. 4 – RESPONSABILITA' INDIVIDUALE

Ogni alunno dovrà contrassegnare il proprio dispositivo con l'indicazione di nome e cognome e ciascuno è responsabile della custodia e del corretto utilizzo del proprio dispositivo.

E' vietato prendere in prestito dispositivi di altri studenti. La scuola non è responsabile della sicurezza dei dispositivi e di eventuali danni. Gli studenti sono responsabili di riportare a casa il dispositivo al termine delle lezioni. La scuola non sarà ritenuta responsabile per nessun dispositivo degli studenti lasciato a scuola. E' responsabilità dello studente presentarsi a scuola con il proprio dispositivo garantendone la funzionalità: non è ammesso ricaricare i dispositivi nelle aule; si suggerisce di dotarsi di carica batterie portatili.

ART. 5 – LIMITAZIONI D'USO

Agli studenti non è permesso usare i propri dispositivi al di fuori dall'orario di lezione, nelle pause o nell'intervallo. E' vietato agli studenti usare dispositivi di registrazione audio, videocamere, fotocamere per registrare media o fare foto in classe senza l'autorizzazione esplicita dell'insegnante. Audio e video registrati a scuola a fini didattici possono essere pubblicati esclusivamente in canali di comunicazione interni all'I.O.

Qualsiasi uso improprio prevede il ritiro e consegna al Dirigente scolastico del dispositivo.

ART. 6 – USO NON CONSENTITO DI INTERNET

Usare Internet per scopi diversi da quelli didattici;

- a) Scaricare musica, video e programmi da internet o qualsiasi file senza il consenso dell'insegnante;
- b) Giocare sul computer, in rete o diversamente (se non come parte di una lezione).
- c) Agli studenti non è consentito usare la rete e i social network per deridere, offendere, denigrare compagni, docenti, personale scolastico, parenti/amici dei compagni.

ART. 7 – DIRITTI DI PROPRIETA' E COPYRIGHT

Gli studenti devono rispettare e proteggere la proprietà intellettuale altrui: non è ammessa la copia o il plagio di qualsiasi materiale; non è ammessa la violazione dei diritti d'autore.

Nell'ambito del rispetto delle normative sui copyright e i diritti di proprietà, qualora si intenda usare materiale reperibile in rete è sempre obbligatorio citare le fonti e le sorgenti citando gli URL di provenienza attraverso il link intero.

La scuola favorisce e incentiva lo sviluppo dell'open source.

Lo studente deve essere consapevole delle conseguenze legali del plagio - LEGGE - 19/04/1925, n. 475 - Gazzetta Uff. 29/04/1925, n. 99 e suoi aggiornamenti

ART. 8 – CONNESSIONE ALLA RETE WI-FI DELL'ISTITUTO

Sono in corso implementazioni della rete WIFI d'Istituto per consentire l'accesso degli studenti dai dispositivi mobili personali. L'Istituto avrà cura di garantire connessioni sicure mediante l'utilizzo di ogni software e apparato necessario.

I dispositivi mobili personali autorizzati alla navigazione dovranno essere accreditati al server dall'animatore digitale dell'Istituto, mediante comunicazione del mac address della scheda LAN wireless Wi-fi.

Ciò consentirà la riconoscibilità dei dispositivi.

ART. 9 – DIRITTO DI ISPEZIONE

La scuola si riserva il diritto di monitorare le attività online degli utenti e accedere, controllare, copiare, raccogliere o cancellare ogni contenuto digitale improprio.

La scuola può ispezionare in presenza dei genitori, previa convocazione degli stessi, la memoria del dispositivo dello studente, se ritiene che le regole scolastiche non siano state rispettate.

I lavori prodotti potranno essere condivisi su piattaforme didattiche dedicate e protette, visitabili sia dalle famiglie, sia dai consigli di classe e dal Dirigente, che può, in casi particolari, censurarne i contenuti, qualora se ne ravvisi l'inadeguatezza. Il docente si farà carico di fornire l'URL delle piattaforme usate, anche mediante il registro elettronico, al fine di condividere le esperienze didattiche.

Il docente che intende far usare i dispositivi, è responsabile da un punto di vista della sicurezza sul web. Sarà quindi suo compito istruire i ragazzi ad un uso "in sicurezza" del dispositivo, monitorando che le indicazioni vengano rispettate.

ART. 10 – SANZIONI PER IL MANCATO RISPETTO DEL REGOLAMENTO

L'uso della tecnologia, sia essa proprietà della scuola o un dispositivo fornito dagli studenti, comporta responsabilità personali. Gli studenti sono tenuti a rispettare le regole dell'I.O. e ad agire responsabilmente. Il mancato rispetto di questi termini e condizioni comporterà l'avvio di

provvedimenti disciplinari e di ogni altra azione necessaria. Gli studenti saranno ritenuti responsabili delle loro azioni e sono incoraggiati a segnalare immediatamente ogni uso improprio al loro insegnante.

Le sanzioni dipenderanno dalla gravità dell'accaduto e sanzionate secondo il Regolamento di Istituto. I dispositivi usati impropriamente saranno confiscati e consegnati al Dirigente che informerà la famiglia dell'alunno coinvolto. I tempi di riconsegna del dispositivo.

ART. 11 – COMPITI DELL'INSEGNANTE

L'insegnante ha la responsabilità e il dovere di sorvegliare costantemente l'attività informatica degli alunni. L'insegnante deve segnalare con tempestività al Dirigente Scolastico eventuali anomalie nella Rete e/o comportamenti degli alunni in contrasto con il presente regolamento.

ART. 12 – NORME DI SALVAGUARDIA

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento al Regolamento di Istituto nonché alla legge per il contrasto al Cyberbullismo, Legge 29 maggio 2017, n. 71 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”.

ART. 13 – PUBBLICITA'

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituto Omnicomprensivo – sezione Amministrazione Trasparente.


IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lorenza Romano